



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79

della Giunta comunale

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITA' STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI.

Il giorno 04.04.2022 ad ore 09.00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Bozzarelli Elisabetta**
e assessori **Franzoia Mariachiara**
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Baggia Monica**
e assessori **Facchin Ezio**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/89 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che all'articolo 8, comma 4 la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2011 n. 146 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m. e i. (da ora Legge) recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";

richiamato il "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)." (da ora Regolamento), modificato con Decreto del Presidente della Provincia 3 luglio 2019 n. 7-8/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2020 n. 12-25/Leg., con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2021 n. 18-52/Leg. ed in ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Provincia 11.02.2022 n. 1-58/Leg.;

richiamato nello specifico l'art. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 che consente la messa a disposizione di alloggi in via temporanea da parte di ITEA S.p.a. a canone sostenibile ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa previsti dal comma 2, lett. c), c ter) e c quater) della Legge e l'art. 26 del Regolamento che individua i casi straordinari di urgente necessità in relazione ai quali, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria ordinaria, possono essere presentate le domande di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile e nello specifico:

- a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal Servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal Servizio sociale dell'Ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
- d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal Servizio sociale territorialmente competente;
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal Servizio sociale dell'Ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;

richiamate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1005/2010 e n. 761/2011 che

individuano, in riferimento all'art. 6, comma 5 bis della L.p. 15/2005 i casi straordinari in relazione ai quali ITEA S.p.a. su proposta dell'Ente locale è autorizzata alla locazione temporanea a canone concordato a nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica e nello specifico:

- a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno;
- b) situazioni di particolare necessità, valutate dal Servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 13/2000;
- c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal Servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;
- d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal Servizio sociale dell'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56, che ha, da un lato, modificato i precedenti "Criteri per l'applicazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e del suo regolamento d'esecuzione" (da ora criteri), dall'altro, sostituito la Commissione per la valutazione del bisogno abitativo con un gruppo di coordinamento di natura tecnica che possa fungere quale supporto alla Dirigente per alcune valutazioni circa il bisogno abitativo che presentano, accanto ad aspetti amministrativi, anche rilevanti connotazioni di carattere sociale tali da richiedere una trattazione collegiale ad opera di soggetti tecnici;

viste le modifiche apportate ai criteri in tema di locazione temporanea (a canone sostenibile e a canone concordato) e di alloggi per Enti, Associazioni e Istituzioni, ed in particolare la destinazione di un numero massimo di alloggi come meglio dettagliato nei nuovi criteri alla locazione temporanea (v. punti 13 e 15 dei criteri) nonché ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale (v. punto 16 dei criteri), alla luce dello scarso numero di alloggi disponibili e della mancanza di un regolare flusso informativo da parte di ITEA S.p.a. in merito alla disponibilità degli stessi;

considerato inoltre che la soppressa Commissione per la valutazione del bisogno abitativo, in data 26.02.2014, aveva individuato delle modalità di presentazione delle domande di locazione temporanea e approvato una griglia di criteri per la valutazione delle stesse;

ritenuto di riapprovare detti criteri, riordinandoli e modificando alcuni dei punteggi, in considerazione dell'esperienza acquisita, come da Allegato A), in particolare specificando con maggior precisione i casi straordinari di necessità ed urgenza, e allineando il punteggio per la condizione economica a quello previsto dal Regolamento;

premesso che in data 19 luglio 2021 il Comune di Trento ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la "Fondazione Crosina-Sartori-Cloch" A.P.S.P., protocollo finalizzato a fornire interventi concreti a favore del bisogno abitativo evidenziato da soggetti deboli del tessuto sociale dei cittadini residenti sul territorio del Comune di Trento, tramite assegnazione di alloggi del patrimonio della Fondazione stessa, definendone i requisiti all'art. 1;

considerato che il Comune di Trento – Progetto Politiche abitative ha gestito, in esecuzione del richiamato protocollo, la raccolta e l'esame delle richieste di sostegno per gravi emergenze abitative, applicando modalità e criteri individuati per la locazione temporanea e tramite la medesima Commissione per la valutazione del bisogno abitativo, alla presenza di un rappresentante nominato dalla Fondazione;

ritenuto che le modalità di raccolta ed i punteggi individuati nell'Allegato A) anche nella nuova versione possono essere applicati, con l'eccezione di cui al punto seguente, per la gestione del protocollo d'intesa e che l'istruttoria è di competenza del gruppo di coordinamento di natura tecnica che ha sostituito la Commissione, come indicato nella deliberazione della Giunta comunale 14.03.2022 n. 56;

precisato che, visto il requisito relativo alla sostenibilità del canone di locazione di cui all'art. 1, lett. b), punto 3 del protocollo, per le domande presentate per l'assegnazione degli alloggi della Fondazione non sarà assegnato il punteggio relativo alla condizione economica (punteggi rubricati "situazione economica" e "attualizzazione situazione economica");

dato atto che i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A) si applicano alle domande di locazione temporanea che saranno presentate dal secondo trimestre 2022 ed inserite nelle graduatorie che saranno approvate da luglio 2022;

considerato inoltre che in tema di alloggi destinati da ITEA S.p.a. ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché alle Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge e degli art. 27 e 28 del Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg. e s.m. e i., l'Ente locale è tenuto a rendere esclusivamente un parere, benché vincolante;

considerato che gli attuali criteri individuano, quali parametri per la formulazione di tale parere, il radicamento dell'Ente sul territorio, comunale o provinciale, o l'esistenza di un rapporto convenzionale dell'Ente stesso con la Provincia autonoma di Trento;

ritenuto comunque, vista la crescente scarsità di alloggi, di integrare i criteri, summenzionati, in aggiunta e specificazione del parametro territoriale/convenzionale già previsto, ed in particolare introducendo:

- un criterio relativo alla destinazione, privilegiando gli utilizzi per residenzialità, anche temporanea ed al settore di attività dell'Ente, Associazione e Istituzione con particolare riguardo alle attività sociosanitarie e socioassistenziali svolte a favore di soggetti fragili o in condizioni di emarginazione o bisogno;
- un criterio che privilegi gli Enti, Associazioni e Istituzioni che richiedono l'alloggio per progetti o attività svolte in collaborazione con il Servizio Welfare e coesione sociale, o in subordine, con altri Servizi dell'Amministrazione comunale o provinciale;
- un criterio relativo all'anzianità dell'Ente, Associazione e Istituzione;

ritenuto di approvare detti criteri, riordinandoli in considerazione dell'esperienza acquisita, come da Allegato B);

dato atto che i criteri e le modalità individuati nell'Allegato B) si applicano alle domande presentate dal secondo trimestre 2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.p. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005 e s.m. e i.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della

lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

vista la necessità di approvare i criteri di cui si tratta prima della raccolta delle domande che saranno presentate dal secondo trimestre 2022 e pertanto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare i criteri relativi alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità, art. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 e art. 26 del Regolamento nonché i criteri per la locazione temporanea di alloggi a canone concordato in casi straordinari di urgente necessità, art. 6, comma 5 bis della L.p. 15/2005, come da Allegato A) nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare i criteri relativi al rilascio del parere per la messa a disposizione di alloggi ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale, art. 1, comma 6 L.p. 15/2005 come da Allegato B) nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di informare i Sindaci di Aldeno, Cimone e Garniga Terme di quanto disposto con la presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegati A) e B).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITÀ STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Bozzarelli, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 04.04.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 89 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITÀ STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 31 marzo 2022

Progetto Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperì
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 89 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITÀ - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITÀ STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.04.2022